

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3682

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE  
(SCALFARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

*Seduta del 22 dicembre 1966*

ONOREVOLI COLLEGHI! -- L'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che disciplina la corresponsione, a carico dei privati, delle indennità spettanti agli ingegneri che effettuano le operazioni inerenti ai veicoli a motore o alla loro guida, è inadeguato alle attuali esigenze, sia in relazione ai progressi tecnici verificatisi nel campo della motorizzazione, per cui sono sorti nuovi tipi di veicoli e si sono rese necessarie altre operazioni, sia in relazione alla diversa disciplina data ai veicoli a motore e alla loro guida da successive disposizioni legislative, e per ultimo dal codice della strada e relativo regolamento approvati rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sia infine in relazione alla formulazione di talune disposizioni in esso contenute che hanno rivelato sin dall'inizio notevoli difficoltà di applicazione.

Difatti di recente, come è noto, sono sorte delle perplessità sulla legittimità del modo di applicazione di detto articolo sia per ciò che riguarda la percezione da parte dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei

trasporti in concessione dei diritti e delle indennità a carico degli utenti, sia per ciò che riguarda la erogazione dei medesimi al personale dipendente da detto Ispettorato.

Una situazione simile è venuta a verificarsi per l'articolo 24 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, relativo alle operazioni inerenti ai motoscafi ed alle imbarcazioni a motore, che sono effettuate - a seconda che trattasi di navigazione interna o di navigazione marittima - dai predetti ingegneri oppure dai tecnici delle Capitanerie di porto. Peraltro nei confronti di questi ultimi la materia è stata diversamente disciplinata da successive disposizioni legislative. Anche nel campo della navigazione interna sono intervenute nel frattempo nuove norme: codice della navigazione approvato con regio decreto 20 marzo 1942, n. 327, e regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1959, n. 631.

Ciò stante, data la necessità ed urgenza di specificare, nei confronti degli utenti, le singole operazioni per le quali è dovuto un diritto e la misura di esso, e nel contempo de-

terminare con certezza ciò che i richiedenti sono tenuti a versare; data altresì la necessità ed urgenza di assoggettare la percezione di tutti i diritti dovuti all'Ispettorato alla normale disciplina delle entrate statali, prevedendone, in ogni caso, il versamento al bilancio dello Stato; data infine la necessità ed urgenza per la funzionalità dell'Amministrazione, di corrispondere al personale dipendente dell'Ispettorato a titolo provvisorio ed in misura notevolmente ridotta, un assegno mensile in sostituzione dei diritti, emolumenti ed indennità in precedenza percepiti, è stato emanato il decreto legge 22 dicembre 1966, n. 1090, del quale viene ora richiesta la conversione in legge.

L'articolo 1 del decreto abroga tutte le norme vigenti in materia.

In conseguenza per le operazioni di competenza dell'Ispettorato vengono stabilite le tariffe nelle tabelle annesse al decreto stesso. Le varie operazioni che formano oggetto delle tariffe anzidette sono raggruppate in categorie, distinguendo, nell'ambito di ogni categoria, le operazioni tecniche da quelle tecnico-amministrative.

Circa la misura dei diritti le norme abrogate prevedevano le seguenti voci:

1) una somma fissa per ciascun tipo di operazione;

2) una quota di indennità, oltre al rimborso delle spese di viaggio, per le operazioni effettuate fuori sede;

3) un importo, nella misura fissata dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile, a rimborso delle spese sostenute per le operazioni domandate.

In pratica però è risultata espressamente difficile la determinazione della quota di indennità per le operazioni effettuate fuori sede, essendo detta quota in funzione di diversi fattori, quali il numero delle operazioni, il grado dei funzionari incaricati delle stesse e le singole località, per cui si ritenne opportuno stabilire una quota forfettaria.

Inconvenienti ha presentato anche la facoltà attribuita all'Ispettorato di determinare l'importo del rimborso spese.

È sembrato pertanto necessario fissare nelle Tabelle un unico diritto comprensivo delle tre voci. In tal modo, oltre a realizzarsi la certezza circa il diritto dovuto, viene assicurata una perequazione nei confronti degli utenti del medesimo servizio.

I diritti poi sono stati determinati avuto riguardo all'entità delle prestazioni.

In complesso con le nuove Tabelle l'onere per gli utenti è ridotto del 25 per cento circa

poiché sono state diminuite le tariffe di molte operazioni, per altre operazioni non è più previsto alcun diritto e qualche operazione non viene più effettuata dall'Ispettorato.

L'articolo 2 dispone il versamento in apposito capitolo di bilancio dello Stato di tutti i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni automobilistiche e di navigazione interna, nonché in materia di gas compressi, ferma restando l'attuale normativa che fissa i diritti dovuti per i gas compressi in misura uguale a quella annualmente stabilita con apposito decreto per l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, i cui ingegneri effettuano, fra l'altro, le medesime operazioni sia isolamente sia collegialmente con gli ingegneri dell'Ispettorato.

Giova in proposito ricordare che sin dal lontano 1905 gli ingegneri dell'Ispettorato percepiscono, quale indennità professionale, parte dei diritti derivanti dalle operazioni automobilistiche, diritti attribuiti in diversa misura, con successive disposizioni, a tutto il personale dell'Ispettorato.

In conseguenza detto personale nella sua totalità, in dipendenza della percezione di tali diritti, è stato escluso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 aprile 1950, n. 130, e dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, dalle indennità (« indennità di funzione » e « assegno mensile ») concesse dalle leggi stesse agli impiegati dello Stato, indennità successivamente conglobate nello stipendio a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, il cui articolo 20, peraltro, ha disposto il versamento al bilancio dello Stato per il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dell'importo corrispondente agli emolumenti conglobati nello stipendio, prelevandolo dalla quota individuale mensile di riparto dei diritti derivanti dall'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Ora nella nuova regolamentazione dei proventi derivanti dalle operazioni automobilistiche, nonché da quelle relative alla navigazione interna ed ai gas compressi, non sembra possa prescindere da una valutazione obiettiva dell'attuale struttura di questa branca della pubblica Amministrazione, caratterizzata da una assai elevata concentrazione di funzioni tecniche e tecnico-amministrative, che nell'ultimo decennio hanno subito nel settore della motorizzazione modificazioni in senso evolutivo di enorme portata. In conseguenza tutto il personale è stato ed è tuttora obbligato a prestazioni estremamente complesse e gra-

vose che vanno di gran lunga oltre il normale limite di lavoro.

Inoltre, l'attività dell'Ispettorato non potrà non subire ulteriori espansioni, per cui il personale sarà chiamato a svolgere un lavoro anche superiore a quello prestato sino ad oggi.

In conclusione, per mantenere l'attuale grado di elevata produttività del personale, sembra necessario attribuire al medesimo un compenso per incentivo delle maggiori e più intense prestazioni. Le misure di tali compensi vengono peraltro stabilite dall'unito decreto in un importo che risulta ridotto nei confronti di quello attuale a circa un terzo per le carriere direttive ed in misura minore per le altre carriere.

La corresponsione al personale dipendente dall'Ispettorato in via provvisoria ed in misura notevolmente ridotta di un assegno mensile in sostituzione dei diritti, emolumenti ed indennità in precedenza percepiti, è disciplinata dall'articolo 4 ed è articolata in due voci:

a) un assegno mensile lordo e non pensionabile graduato per carriere e per qualifiche, al fine di tenere conto delle diverse responsabilità e del diverso carico di lavoro;

b) un assegno personale lordo che spetta soltanto al personale già in servizio alla data del 31 dicembre 1966 ed è commisurato al 20 per cento di quello precedente.

A compenso delle spese cui va incontro il personale periferico dell'Ispettorato quando effettua fuori sede le operazioni tecniche o è

addetto all'espletamento delle medesime, l'assegno mensile attribuito a detto personale è più elevato di quello attribuito al personale di pari carriera e qualifica che non è direttamente utilizzato per le operazioni.

Con l'ultimo comma viene data facoltà al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di aumentare, in relazione alle esigenze dei servizi e nei confronti del personale periferico dell'Ispettorato, che è quello direttamente utilizzato per le operazioni, l'assegno mensile nei limiti di una spesa annua di lire cinquecento milioni. Con tale norma si intende dare all'Amministrazione la possibilità di graduare il compenso in relazione alla produttività del personale.

In dipendenza della nuova disciplina data alla materia l'articolo 6 del decreto dispone la soppressione della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e del Fondo centrale di previdenza fra i dipendenti dello stesso Ispettorato.

Con l'articolo 5 viene stabilito che sugli introiti affluiti al capitolo di entrata del bilancio dello Stato al quale vanno imputati i diritti dovuti dagli utenti, saranno disposte assegnazioni di fondi a favore del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile entro determinati limiti, per fronteggiare talune particolari spese connesse con le operazioni.

Con l'articolo 7 infine si prevede che all'onere derivante dal presente decreto si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto stesso.

## DISEGNO DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

*Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 22 dicembre 1966.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di provvedere alla determinazione dei diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e di disciplinare, in via provvisoria, il trattamento accessorio del personale dipendente dell'Ispettorato stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

DECRETA :

### ART. 1.

Sono abrogati l'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, l'articolo 24 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, e tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con il presente decreto.

### ART. 2.

Per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in materia di veicoli a motore e rimorchi o della loro guida, di motoscafi e imbarcazioni a motore o della loro guida, di navi e galleggianti impiegati per la navigazione interna, i richiedenti sono tenuti a corrispondere i diritti specificati nelle tabelle da I a VI annesse al presente decreto.

Nulla è dovuto a titolo di rimborso spese per moduli di domanda o stampati relativi alle operazioni richieste.

### ART. 3.

I diritti di cui al precedente articolo 2 sono pagati dagli interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente postale ed affluiscono alle entrate dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo, secondo le norme e le modalità stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con quello per il tesoro.

Parimenti mediante versamento in conto corrente postale, per affluire alle entrate dello Stato nell'apposito capitolo di cui al comma precedente, viene effettuato il pagamento dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le operazioni di sua competenza relative ai gas compressi, ai sensi del regio decreto 9 luglio 1926, n. 1331, e del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e a norma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 12 settembre 1925 e dell'articolo 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1930.

### ART. 4.

Al personale dipendente dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a decorrere dal 1° maggio 1966 è attribuito a titolo provvisorio e sino a quando non sarà emanata una diversa

normativa, ed in sostituzione dei diritti, emolumenti ed indennità a qualsiasi titolo percepibili a norma di particolari disposizioni, un assegno mensile lordo, non pensionabile, pari agli otto decimi del prodotto dell'ex coefficiente di stipendio relativo alla qualifica rivestita per l'indice corrispondente, specificato nella tabella VII annessa al presente decreto.

Al personale dell'Ispettorato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è altresì attribuito a titolo provvisorio e per lo stesso periodo indicato nel precedente comma, un assegno personale lordo pari al 20 per cento di quello di cui al detto precedente comma.

Al personale dell'Ispettorato per l'effettuazione delle operazioni di cui al precedente articolo 2 non spetta alcun diritto o indennità.

Al personale periferico dell'Ispettorato non spetta il trattamento economico di missione quando effettua fuori sede operazioni tecniche o è addetto all'espletamento delle medesime.

I relativi pagamenti, per il periodo intercorrente dal 1° maggio 1966 e sino all'entrata in vigore del presente decreto, saranno effettuati a valere sulle somme di pertinenza della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato nonché sugli introiti del Fondo centrale di previdenza fra i dipendenti dell'Ispettorato stesso.

A partire dal 1° gennaio 1967 il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione alle esigenze dei servizi e tenuto conto degli accertamenti relativi alle operazioni espletate, dai singoli uffici periferici, in ciascun semestre e delle rispettive dotazioni di personale, può, con propri decreti, aumentare, nei confronti del personale degli uffici predetti, l'assegno mensile previsto dal primo comma del presente articolo sino al 40 per cento nei limiti di una spesa annua di lire cinquecento milioni.

Tale aumento non va considerato ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al secondo comma.

#### ART. 5.

In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente articolo 3, con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, saranno disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — rubrica « Motorizzazione civile e trasporti in concessione » — distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti:

a) fino al 2 per cento — per la erogazione di compensi a favore di categorie del personale appartenenti ad altre Amministrazioni dello Stato ed esperte in materia di motorizzazione cui venga eventualmente demandato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile l'espletamento degli esami per la patente di guida dei veicoli a motore. Le misure e le modalità per la erogazione dei compensi saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro e sentita l'Amministrazione di appartenenza di dette categorie di personale;

b) fino al 2 per cento — per le spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento, da parte del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e del personale di cui alla precedente lettera a), dei servizi ad essi demandati e per spese relative ad interventi assistenziali in favore del personale dell'Ispettorato stesso in servizio e in quiescenza e loro aventi causa. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Mi-

nistro per il tesoro saranno stabilite le norme per detti interventi previdenziali e assistenziali;

c) fino al 5 per cento — per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, nonché per fabbisogni di stampati, registri, pubblicazioni inerenti ai servizi dell'Ispettorato e per le spese relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti;

d) fino al 3 per cento — per spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile.

ART. 6.

Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto ministeriale 28 gennaio 1934 di approvazione dello statuto della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed il decreto ministeriale 28 maggio 1946 istitutivo del Fondo centrale di previdenza tra i dipendenti dello stesso Ispettorato.

Con successiva legge saranno stabilite le norme per la destinazione da dare alle disponibilità esistenti presso la Cassa ed il Fondo di cui al precedente comma, fermo restando quanto disposto dal quinto comma del precedente articolo 4.

Fino a quando non sarà emanata la legge di cui al precedente comma, l'amministrazione delle disponibilità indicate nel comma stesso resta affidata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

ART. 7.

All'onere derivante dal presente decreto si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DATO a Roma, addì 21 dicembre 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA I.

CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE

	Tariffa
<i>a) Operazioni tecniche:</i>	
1) Esame per la patente ad uso privato per la guida di motoveicoli della categoria A (articoli 85 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) . . . . .	150
2) Esame per le altre patenti di guida (articoli 85, 86 e 89) . . . . .	1.200
3) Esame di idoneità per insegnante o istruttore di scuola guida (articolo 84) . . . . .	1.200
<i>b) Operazioni tecnico amministrative:</i>	
4) Sostituzione patente di guida militare o estera (articoli 94 e 98)	600
5) Conferma validità patente di guida (articolo 88) qualora sia richiesta una valutazione tecnica da parte dell'Ispettorato della motorizzazione civile . . . . .	300
6) Rilascio duplicati . . . . .	300
7) Operazioni di cui ai nn. 4, 5 e 6 qualora si tratti di patente ad uso privato per la guida di motoveicoli della categoria A . . . . .	50

TABELLA II.

VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI

	Tariffa
<i>a) Operazioni tecniche:</i>	
1) Visita e prova di ciclomotori (articoli 55 e 62) . . . . .	600
2) Visita e prova degli altri veicoli a motore e rimorchi (articoli 54, 55, 56, 72, 74, 76) . . . . .	1.100
3) Accertamento attrezzature per trasporto persone su autocarri o su macchine agricole (articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39; articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) . . . . .	600
<i>b) Operazioni tecnico-amministrative:</i>	
4) Rilascio documento di circolazione in base a dichiarazione di conformità ovvero per nuova immatricolazione o per cambiamento d'uso (articoli 53, 58, 59, 62, 72) . . . . .	600
5) Rilascio certificato internazionale di circolazione (articolo 99) . . . . .	600
6) Autorizzazione per circolazione di prova (articoli 63 e 74) . . . . .	600
7) Rilascio foglio di via (articoli 64 e 74) . . . . .	600
8) Autorizzazione per impiego di autobus di noleggio in servizio di linea e viceversa ovvero per trasporto eccezionale di persone su autocarri (articolo 57) . . . . .	600
9) Rilascio duplicati . . . . .	300
10) Operazioni di cui ai nn. 4, 5 e 6 qualora si tratti di ciclomotori . . . . .	300
11) Operazioni di cui al n. 9 qualora si tratti di ciclomotori . . . . .	150

TABELLA III.

VISITE E PROVE SPECIALI

Operazioni tecniche:	Tariffa
1) Visita e prova di ciclomotori costruiti in unico esemplare . . .	2.000
2) Visita e prova di altri veicoli costruiti in unico esemplare . .	4.000
3) Visita e prova di veicoli eccezionali o che abbiano altre caratteristiche costruttive eccezionali . . . . .	16.000
4) Visita e prova di veicoli muniti di cisterna adibiti al trasporto merci pericolose e di quelli per il trasporto di materie radioattive	8.000

*N. B.* — Le operazioni sono previste dagli articoli 10, 54, 55, 58, 62, 72, 76 e correlativi articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

TABELLA IV.

APPROVAZIONE DISPOSITIVI

a) Operazioni tecniche:	Tariffa
1) Vetri stratificati per parabrezza; silenziatori non adottati dalla fabbrica costruttrice del veicolo; avvisatori acustici; catadiottri; proiettori; ganci ed occhioni di traino; impianti di frenatura . .	16.000
2) Altri vetri; silenziatori adottati dalla fabbrica costruttrice del veicolo; altri dispositivi . . . . .	8.000

*N. B.* — Le operazioni sono previste dall'articolo 78 e correlativi articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

TABELLA V.

OMOLOGAZIONI

Operazioni tecniche:	Tariffa
1) Omologazione autoveicoli e trattrici agricole . . . . .	35.000
2) Omologazione motoveicoli . . . . .	25.000
3) Omologazione ciclomotori . . . . .	13.000
4) Omologazione rimorchi ed altre macchine agricole; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato; nuova omologazione a seguito di modifiche delle caratteristiche essenziali di veicolo già omologato . . . . .	16.000
5) Prove aggiuntive per:	
a) traino . . . . .	15.000
b) controllo al banco dei motori per ciclomotori . . . . .	5.000
c) controllo al banco di altri motori . . . . .	13.000

*N. B.* — Le operazioni sono previste dagli articoli 53, 72 e correlativi articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.



TABELLA VI.

NAVIGAZIONE INTERNA

	Tariffa
<i>A) Motoscafi e imbarcazioni a motore.</i>	
a) Operazioni tecniche:	
1) Visita e prova di motoscafi (articoli 3 e 12 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813) . . . . .	1.000
2) Visita e prova di imbarcazioni a motore (articoli 3 e 12) . . . . .	500
3) Verifica di motori (articoli 3, 4, 5, 12) . . . . .	500
4) Stazzatura motoscafi . . . . .	1.000
5) Stazzatura imbarcazioni a motore . . . . .	500
6) Esame per la patente di guida ad uso privato per motoscafi e imbarcazioni a motore (articoli 16, 18, 22) . . . . .	1.200
b) Operazioni tecnico-amministrative:	
7) Rinnovo documenti necessari per la navigazione (articolo 11) . . . . .	600
8) Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione, nonché iscrizione o cancellazione delle ipoteche (articolo 250 del codice della navigazione: regio decreto 29 marzo 1942, n. 327); rilascio estratto matricolare o copia di un documento . . . . .	1.000
9) Rilascio duplicati . . . . .	300
<i>B) Navi e galleggianti.</i>	
a) Operazioni tecniche:	
1) Controllo tecnico delle navi e dei galleggianti in costruzione (articolo 235 del codice della navigazione; articolo 147 del regolamento navigazione interna: decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631):	
1-a) navi a propulsione meccanica sino a 25 tonnellate stazza lorda . . . . .	3.000
1-b) navi a propulsione meccanica oltre 25 sino a 100 tonnellate stazza lorda . . . . .	5.000
1-c) navi a propulsione meccanica oltre 100 tonnellate stazza lorda . . . . .	10.000
1-d) navi non a propulsione meccanica sino a 25 tonnellate stazza lorda . . . . .	2.000
1-e) navi non a propulsione meccanica oltre 25 sino a 100 tonnellate stazza lorda . . . . .	3.000
1-f) navi non a propulsione meccanica oltre 100 tonnellate stazza lorda . . . . .	6.000

Segue TABELLA VI.

	Tariffa
2) Visita e prova di navi e galleggianti (articoli 165 e 166 del codice della navigazione; articoli 72 e da 75 a 77 del regolamento navigazione interna):	
2-a) navi a propulsione meccanica sino a 25 tonnellate stazza lorda . . . . .	2.000
2-b) navi a propulsione meccanica oltre 25 sino a 100 tonnellate stazza lorda . . . . .	3.000
2-c) navi a propulsione meccanica oltre 100 tonnellate stazza lorda	5.000
2-d) navi non a propulsione meccanica sino a 25 tonnellate stazza lorda . . . . .	1.000
2-e) navi non a propulsione meccanica oltre 25 sino a 100 tonnellate stazza lorda . . . . .	2.000
2-f) navi non a propulsione meccanica oltre 100 tonnellate stazza lorda . . . . .	4.000
3) Stazzatura (articolo 138 del codice della navigazione):	
3-a) sino a 25 tonnellate stazza lorda . . . . .	2.000
3-b) oltre 25 sino a 100 tonnellate stazza lorda . . . . .	3.000
3-c) oltre 100 tonnellate stazza lorda . . . . .	6.000
4) Esami per il conseguimento dei titoli professionali di conduttore o motorista di motoscafi, di fuochista abilitato e corrispondenti qualifiche di autorizzato (articolo 134 del codice della navigazione; articoli 52, 56, 57, 58, 61 del regolamento navigazione interna) . . . . .	1.200
5) Accertamento idoneità tecnica imprese costruttrici di navi e galleggianti (articolo 232 del codice della navigazione; articolo 144 del regolamento navigazione interna) . . . . .	1.000
b) operazioni tecnico-amministrative:	
6) Rilascio o rinnovo dei documenti necessari per la navigazione (articoli 149 e da 152 a 154 del codice della navigazione; articoli 70 e 74 del regolamento navigazione interna) . . . . .	600
7) Trascrizione nel registro delle navi e dei galleggianti in costruzione di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione (articolo 242 del codice della navigazione) . . . . .	1.000
8) Trascrizione nei registri delle navi e dei galleggianti di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione, nonché iscrizione e cancellazione delle ipoteche (articolo 250 del codice della navigazione); rilascio estratto matricolare o copia di un documento . . . . .	1.000
9) Rilascio duplicati . . . . .	300

TABELLA VII.

INDICE

QUALIFICA	Ex coeffi- ciente di stipendio	Direttore generale e direttore centrale	Carriera direttiva tecnica		Carriera direttiva ammini- strativa	Carriera di concetto	
			Sede centrale	Sedi perife- riche		Sede centrale e Sedi perife- riche	Sedi peri- feriche per gli abili- tati ad effettuare operazioni tecniche
Direttore generale . . . . .	900	275	—	—	—	—	—
Direttore centrale . . . . .	900	260	—	—	—	—	—
Ispettore generale . . . . .	670	—	260	320	185	—	—
Ispettore capo . . . . .	500	—	340	420	235	160	220
Ispettore aggiunto capo ed equi- parati . . . . .							
Ispettore principale . . . . .	402	—	410	510	270	190	265
Ispettore aggiunto superiore . . . . .							
Ispettore di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	325	—	490	615	310	225	315
Ispettore aggiunto . . . . .							
Ispettore di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	271	—	570	715	340	260	370
Sotto ispettore di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .							
Ispettore di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	229	—	—	—	370	290	420
Sotto ispettore di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .							
Aiuto ispettore . . . . .	202	—	—	—	—	315	465

Segue TABELLA VII.

QUALIFICA	Ex coefficiente di stipendio	Carriera esecutiva	Carriera ausiliaria	Salariati		Non di ruolo
				Sedi centrali e Sedi periferiche	Sedi periferiche per gli addetti alle operazioni tecniche	
Aiutante superiore o assistente superiore ed equiparati . . . . .	325	195	—	—	—	—
Archivista capo o aiutante capo o assistente capo ed equiparati . . . . .	271	225	—	—	—	—
Primo archivista o aiutante principale o assistente principale ed equiparati . . . . .	229	260	—	—	—	—
Archivista o dattilografo di 1ª classe o primo aiutante o primo assistente . . . . .	202	290	—	—	—	—
Applicato o dattilografo di 2ª classe o aiutante o assistente ed equiparati . . . . .	180	305	—	—	—	—
Applicato aggiunto o dattilografo aggiunto o aiutante aggiunto o assistente aggiunto . . . . .	157	335	—	—	—	—
Commesso . . . . .	173	—	235	—	—	—
Usciere capo . . . . .	159	—	245	—	—	—
Usciere . . . . .	151	—	250	—	—	—
Inserviente . . . . .	142	—	255	—	—	—
Capi operai . . . . .	193	—	—	215	320	—
Prima categoria (specializzati) . . . . .	167	—	—	240	360	—
Seconda categoria (qualificati) . . . . .	157	—	—	250	375	—
Terza categoria (comuni) . . . . .	151	—	—	250	380	—
Quarta categoria (manovali) . . . . .	148	—	—	250	380	—
Avventizio o giornaliero o diurnista II categoria . . . . .	155	—	—	—	—	330
Avventizio o giornaliero o diurnista III categoria . . . . .	144	—	—	—	—	300
Avventizio o giornaliero o diurnista IV categoria . . . . .	136	—	—	—	—	265